

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3368

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di
opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali

Presentato il 31 dicembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Alcuni termini posti da disposizioni di legge in materia di competenza del Ministero dei lavori pubblici vengono a scadenza il 31 dicembre 1985.

Poiché permangono le situazioni di fatto che avevano indotto ad adottare le norme e a prorogarne l'efficacia, si è ritenuto necessario disporre una ulteriore proroga.

In particolare, con il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sopradistinto si è disposta la proroga di un anno della vigenza delle norme a suo tempo emanate per semplificare ed accelerare le procedure di gestione delle opere pubbliche. Tali disposizioni hanno attribuito ai Provveditorati alle opere pubbliche ed ai Magistrati per il Po ed alle Acque la competenza ad approvare progetti e contratti, senza limite di valore, relativi a lavori pubblici, nonché ai Comitati tecnico-amministrativi dei medesimi organi più ampie competenze consultive.

Con il secondo comma dello stesso articolo 1 si è disposto che l'ANAS possa ancora per un anno provvedere, senza sentire il parere del Consiglio di Stato, all'approvazione dei progetti di importo superiore a un miliardo di lire. Tale norma obbedisce ad una evidente esigenza di snellimento procedurale ed è parso opportuno confermarla nell'attuale momento in cui l'Azienda è impegnata nella realizzazione di opere di notevole rilievo.

La disposizione del successivo terzo comma riguarda la proroga della validità delle disposizioni in base alle quali l'approvazione da parte del comune di un progetto di opere pubbliche non conforme alla destinazione prevista nello strumento urbanistico non comporta la necessità di varianti o di preventiva autorizzazione regionale.

Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 1 in argomento contemplan la proroga dell'attività e del funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone terremotate del Belice nonché la necessaria autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri relativi.

Infine, si è reso necessario disporre la proroga dei termini fissati per l'attuazione dei piani, per la realizzazione delle opere e per le relative procedure espropriative da parte del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

Nel settore delle calamità naturali si è reso necessario, a causa della mancata approvazione in tempo utile da parte del Parlamento del disegno di legge concernente varie disposizioni in materia (A.C. n. 2824), adottare con decreto-legge talune misure di particolare urgenza e necessità, anche per corrispondere a precise richieste formulate da organi parlamentari.

Si provvede, anzitutto, a prorogare la efficacia di alcune norme, la cui validità viene a scadere il 31 dicembre 1985. In particolare, le nuove scadenze vengono fissate come segue (articolo 2):

al 31 marzo 1986 per i compiti ed i poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della regione Campania come commissari di Governo per il programma straordinario di edilizia. È stata prevista una proroga breve, che certamente non riflette realisticamente la situazione, poiché in Parlamento si sta manifestando l'orientamento di ricercare soluzioni che eliminino le gestioni straordinarie;

al 30 giugno 1986 per l'assistenza ai colpiti dal terremoto del 1980, per la sospensione degli sfratti nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, per gli interventi in favore della comunità scientifica nazionale e delle associazioni di

volontariato per le prestazioni di protezione civile, nonché per la facoltà di utilizzare il personale convenzionato, a suo tempo, per far fronte alle esigenze del terremoto del 1980.

È da rilevare, per quanto riguarda l'assistenza ai terremotati, che si prevede l'insediamento dei nuclei familiari beneficiari, con priorità assoluta, nelle graduatorie relative all'assegnazione di alloggi, e ciò al fine di porre termine ad una situazione divenuta critica sia per gli interessati che per l'erario. E, per quanto riguarda gli sfratti, per la prima volta dal 1981 la proroga non è generalizzata, ma viene esclusa nei seguenti casi:

1) quando vi sia morosità del conduttore o del subconduttore;

2) quando si abbia una necessità del locatore o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;

3) quando venga offerto al conduttore un altro immobile idoneo alle stesse condizioni;

4) quando il conduttore disponga di altra idonea abitazione nello stesso comune o in quelli confinanti;

5) quando il conduttore non occupi nemmeno in parte con continuità la abitazione, sia nel caso di sublocazione che in quello di mancanza di un giustificato motivo;

6) quando il conduttore si sia servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite. Si tratta in sostanza degli stessi motivi di esclusione, già previsti dalla legge sugli sfratti nei comuni ad alta tensione abitativa (legge 5 aprile 1985, n. 118).

Al 31 dicembre 1986 per il trattamento dei colonnelli mantenuti in servizio per esigenze di protezione civile.

I successivi articoli riguardano:

le modalità di recupero delle imposte e contributi sospesi nel 1984 in favore dei colpiti dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (articolo 3);

l'aumento di 1.000 unità dell'organico dei vigili del fuoco (articolo 4) per far fronte alle accresciute esigenze operative del Corpo e in attesa della determinazione delle nuove dotazioni organiche;

l'esonero dal pagamento dell'IVA sulle opere realizzate a seguito del bradisismo dell'area flegrea (articolo 5). Infatti i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, già colpiti dal terremoto del 1980 e come tali esenti dall'IVA, non potevano beneficiare della esenzione per le opere conseguenti al bradisismo, perché la relativa norma si riferisce al solo terremoto;

la misura del canone da porre a carico degli assegnatari delle abitazioni costruite o acquistate per le esigenze del terremoto del 1980 e del bradisismo (articolo 6). È anche previsto, per venire incontro alle reiterate e legittime richieste dei proprietari dei villini requisiti nella Baia Domitica, che il sindaco di Napoli utilizzi parte dei fondi destinati alla sistemazione dei terremotati per l'acquisto di alloggi da assegnare ai nuclei familiari che ancora occupino case requisite in quella zona;

una disposizione (articolo 7) che consente di evitare che vadano in perenzione gli stanziamenti già previsti da precedenti norme, destinate agli interventi per la prevenzione del fenomeno della subsidenza che minaccia la città di Ravenna;

la sospensione del pagamento della ex tassa di circolazione (ora tassa sulla proprietà) per le *roulottes* destinate al ricovero dei nuclei familiari colpiti da calamità (articolo 8).

Gli articoli 9 e 10 si riferiscono, poi, ad eventi recentissimi, quali l'incendio del deposito AGIP di Napoli e il terremoto del giorno di Natale alle falde dell'Etna. Per Napoli, l'articolo 9 dà facoltà agli affittuari di stabili danneggiati dalla violenta deflagrazione di sostituirsi ai proprietari che omettano di avanzare richiesta per gli interventi di riattazione, e per la Sicilia orientale l'articolo 10 prevede la ri-

parazione dei danni a carico del fondo per la protezione civile.

L'articolo 11 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, per la parte di competenza della protezione civile, mediante la utilizzazione dei 50 miliardi già stanziati per gli anni 1984 e 1985 per l'attuazione del disegno di legge relativo alla istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che non è stato ancora approvato definitivamente dal Parlamento.

Nel settore dei trasporti aeroportuali sono state disposte proroghe per:

il graduale trasferimento del servizio meteorologico dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo;

la prestazione dei servizi antincendio da parte della Amministrazione mili-

tare negli aeroporti di Peretola, Grosseto, Roma Urbe e Taranto e da parte dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Albenga.

Inoltre viene prevista la fissazione del termine al 31 dicembre 1986 per la gestione dei servizi aeroportuali da parte dell'Ente ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale. Per gli aeroporti in regime di concessione la gestione ed i relativi oneri restano a carico dei concessionari. È altresì previsto che l'eventuale sciopero dei sanitari non comporta interruzione dell'attività aeroportuale.

Infine è stato prorogato di 10 mesi il termine per la presentazione dell'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione antincendi.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 791

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1985 (1).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, trasporti e calamità, nonché di adottare misure in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi all'AGIP di Napoli e nei comuni della zona etnea;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, delle finanze, dei trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni del Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965,

(1) Il testo del decreto-legge è comprensivo delle rettifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1986.

n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogata con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1986.

3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

4. L'attività e il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, già prorogati dalla legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1987. Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento del predetto Ispettorato, la spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 900 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1986 e 1987. Le funzioni di capo dell'Ispettorato generale possono essere affidate al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia.

5. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.

ARTICOLO 2.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della Giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1986.

2. Gli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, sono abrogati.

3. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assi-

stenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in 18 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. I nuclei familiari beneficiari dell'assistenza di cui al precedente comma e ancora alloggiati in alberghi e nelle case requisite nonché quelli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli, hanno titolo, con priorità assoluta all'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni, o acquistati con i fondi di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e sono esonerati dal pagamento di contributi nelle spese alberghiere. L'ordinanza del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 è abrogata con effetto dalla sua emanazione.

5. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

6. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente il trattamento in servizio dei colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 1986. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di lire, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

7. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

8. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novem-

bre 1980, è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 1.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

ARTICOLO 3.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono soppresse le seguenti parole: « nei confronti dei soggetti che hanno subito ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono aggiunti i seguenti commi:

« Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di giugno 1986 ».

ARTICOLO 4.

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa che siano determinati per il personale del Corpo le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, all'attuale dotazione organica vengono portate in aumento mille unità nelle carriere appresso indicate:

ruolo della carriera dei vigili, cinquecentocinquanta unità;

ruolo della carriera dei capi squadra e capi reparto, quattrocentocinquanta unità.

2. In corrispondenza dell'aumento di organico di cui al comma precedente, nell'organico delle carriere dei servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono portati in diminuzione mille posti, secondo la ripartizione che segue:

livello II duecentocinquantanove unità, livello III settantadue unità, livello IV cinquecentottantacinque unità, livello V venticinque unità, livello VI cinquantadue unità, livello VII sette unità.

3. Sono fatte salve le procedure previste dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197.

4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

6. L'autorizzazione di spesa contenuta nel primo comma dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1985, n. 197, si riferisce anche alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è abrogato.

8. Il Ministro dell'interno deve emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli Ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli nelle regioni che ne sono prive.

ARTICOLO 5.

1. La disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è estesa, a decorrere dal mese di ottobre 1983, ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, colpiti dal brasidismo nell'area flegrea, e già destinatari dell'agevolazione ivi prevista perché inseriti negli elenchi dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

ARTICOLO 6.

1. I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del bradisismo del 1983, assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati dallo Stato e acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato, sono tenuti a corrispondere il canone di locazione previsto dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

2. Il Sindaco di Napoli - Commissario straordinario del Governo - è autorizzato, con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad acquistare, fino all'importo di 30 miliardi di lire, alloggi da destinare ai nuclei familiari che occupano le case requisite sulla fascia domitiana.

ARTICOLO 7.

I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 10 dicembre 1980, n. 845, non ancora impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986. Ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, della stessa legge 10 dicembre 1980, n. 845, attesa la natura sperimentale delle opere, il Ministero dei lavori pubblici procede all'affidamento in concessione a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee da un punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico.

ARTICOLO 8.

1. Per le *roulottes* adibite a ricovero delle persone rimaste senza tetto a causa di pubbliche calamità è sospeso l'obbligo del pagamento delle tasse sulla proprietà degli autoveicoli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Tali veicoli, per tutto il tempo in cui siano effettivamente usati come ricovero di emergenza, o rimangano accantonati per la eventualità di future emergenze, non potranno circolare, fatta eccezione per i viaggi di trasferimento dai centri di raccolta alle località di impiego, e viceversa.

3. La sospensione del pagamento di cui al precedente primo comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, o dalla data in cui ogni *roulotte* sia stata per la prima volta impiegata come ricovero di persone colpite da calamità.

ARTICOLO 9.

Per le opere di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante nello stabilimento AGIP - PETROLI di Napoli i conduttori delle unità immobiliari medesime possono sostituirsi ai proprietari inerti nella richiesta dei relativi interventi.

ARTICOLO 10.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, estendere ai comuni della Sicilia orientale colpiti dal terremoto del 25 dicembre 1985, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984.

ARTICOLO 11.

1. Il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1985, di lire 50 miliardi, anche per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

2. All'onere di lire 50 miliardi si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed a lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1985 dalla legge 13 agosto 1984, n. 468, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni saranno gradualmente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1987.

2. È prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Rome Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

3. Fino al 31 dicembre 1986, i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere

svolti per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale dai concessionari con oneri a proprio carico e per gli aeroporti a diretta gestione statale dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.

4. Per gli oneri sostenuti e da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 per la gestione dei servizi di pronto soccorso aeroportuale è riconosciuto al predetto Ente un rimborso forfettario complessivo di 4.716 milioni. Alla relativa spesa si farà fronte quanto a lire 3.766 milioni con le disponibilità esistenti in conto competenza e residui sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1985 disponibilità che a tal fine sono conservate in bilancio e quanto a lire 950 milioni a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986.

5. L'interruzione temporanea del servizio di pronto soccorso sanitario, qualunque ne sia la causa, non comporta la sospensione dell'attività aeroportuale. In tal caso il direttore della circoscrizione aeroportuale provvede a comunicare l'interruzione a tutti gli operatori, secondo le procedure vigenti per la diffusione delle informazioni aeronautiche, nonché ai presidi sanitari pubblici limitrofi per assicurare gli eventuali interventi urgenti.

ARTICOLO 13.

Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

ARTICOLO 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI - NICOLAZZI - ZAMBERLETTI -
SCALFARO - VISENTINI - SIGNORI-
LE - GORIA - ROMITA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.